

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1990

che adegua, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'aiuto d'adattamento per l'industria portoghese della raffinazione di zucchero greggio importato da paesi terzi a prelievo ridotto in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(90/32/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visato il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che durante le campagne di commercializzazione 1988/1989 — 1990/1991, sia concesso a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per l'industria di raffinazione dello zucchero greggio importato in Portogallo a prelievo ridotto, in applicazione dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e raffinato in zucchero bianco in Portogallo; che tale aiuto è di 0,08 ECU/100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco, per i quantitativi di zucchero importati e raffinati in Portogallo; che i quantitativi di zucchero greggio importati a prelievo ridotto sono quelli di cui all'articolo 303, primo comma dell'atto di adesione, nonché i quantitativi mancanti di cui al terzo comma di detto articolo e la cui importazione a prelievo ridotto è autorizzata per la campagna di commercializzazione di cui trattasi;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento già citato può essere modificato per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto in particolare dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima; che l'importo di tale contributo, anche se non si applica allo zucchero importato in Portogallo a prelievo ridotto dato il volume di questo zucchero raffinato, resta determinante per i prezzi del mercato dello zucchero bianco in generale e quindi per il margine di utile delle raffinerie portoghesi;

considerando che l'importo del contributo di magazzinaggio, per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1701/89 della

Commissione<sup>(3)</sup> a 3,00 ecu per 100 kg di zucchero bianco; che tale importo rappresenta una riduzione di 0,50 ecu per 100 kg di zucchero bianco rispetto a quello applicabile alla campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che, in base ai dati a disposizione della Commissione, risulta che la riduzione di detto contributo ha avuto delle ripercussioni, a partire dal 1° luglio 1989, sul margine di utile delle industrie di raffinazione portoghesi interessate, mettendo così in pericolo gli equilibri perseguiti; che risulta pertanto necessario procedere al corrispondente adeguamento di detto aiuto; che, inoltre, si deve tener conto dell'adeguamento dell'aiuto in causa già intervenuto per la campagna di commercializzazione 1988/1989, al fine di neutralizzare gli effetti delle riduzioni successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di raffinazione per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di adattamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4 quater, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, a 1,08 ecu per 100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 25.